

di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Wp - 5700

Dott. Paolo FERRARA *presidente*

Dott. Roberto RICCIARDI *giudice est.*

Dott. Nicola SPATUZZI *giudice*

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 09.09.2009;

ha emesso la seguente

ORDINANZA **IL CASO.it**

- letto il ricorso depositato in data 6 marzo 2009 da [redacted] con cui chiedeva ordinarsi alla Sas [redacted] & C, nonché al socio accomandatario sig. [redacted] l'esibizione, con facoltà di estrarne copia, di tutti i libri sociali e di tutta la documentazione afferente l'amministrazione della Sas;
- letta l'ordinanza del 23.07.2009 con cui il Giudice adito accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. e condannava la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di parte ricorrente;
- letto il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., proposto dalla Sas [redacted] & C, in persona dell'amministratore p.t. sig. [redacted] nonché dai sig.ri [redacted] e [redacted] quali soci accomandatari, avverso l'ordinanza di accoglimento del Tribunale di Salerno del 23.07.2009, con cui se ne chiedeva la revoca o la riforma per la mancanza dei requisiti di legge e per inammissibilità; per carente indicazione dell'eventuale




successiva azione di merito; per carenza del *periculum in mora*; e con cui, in subordine, in caso di fondatezza del ricorso, si chiedeva ordinarsi alla Sas [redacted] & C l'esibizione ex art. 2320 c.c. al F. [redacted] dei documenti richiesti, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali per non aver accettato la proposta formulata in data 19.06.2009, o in via ancora più gradata e per lo stesso motivo, compensarsi le spese di giudizio;

- letta la memoria di costituzione dell'08.09.2009, con cui il sig. [redacted] chiedeva il rigetto dell'avverso reclamo;

osserva e rileva quanto segue.

IL CASO.it

I motivi del reclamo proposto dalla Sas [redacted] [redacted] C impongono di esaminare la natura della società stessa e, al suo interno, la posizione che ciascun socio riveste. Nella specie trattasi di società in accomandita semplice la cui particolarità è la natura mista della compagine sociale. Ed infatti, all'interno della società è dato distinguere due categorie di soci: i soci accomandatari, responsabili solidalmente ed illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, i quali soli possono rivestire la carica di amministratori della società; ed i soci accomandanti, obbligati esclusivamente ad eseguire il conferimento promesso e che non possono esercitare alcun potere di amministrazione. Pertanto, se la posizione del socio accomandatario si fonda sulla falsariga del socio di società in nome collettivo, viceversa, la posizione del socio accomandante è, almeno in parte, assimilabile alla posizione del socio di società a responsabilità limitata, quantomeno sotto il profilo della limitazione di responsabilità che su di lui incombe. Ebbene, soffermando, in particolare, l'attenzione sulla posizione che il socio accomandante riveste all'interno dell'amministrazione, stando a quanto disposto dall'art. 2320 c.c., questo è rigorosamente escluso dalla gestione dell'impresa societaria; difatti i soci accomandanti "non possono compiere atti di amministrazione, né gestire gli affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari". Se da un lato opera tale "divieto di ingerenza" per i soci accomandanti, dall'altro lato ampio è il potere di ispezione e di controllo che la legge loro riconosce. Ed infatti, per quanto riguarda la partecipazione all'attività interna dell'impresa comune, il divieto di ingerenza nell'amministrazione è temperato dall'art. 2320, comma



9^a: i soci accomandanti a) possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all'interno della società sotto la direzione degli amministratori; b) possono, se l'atto costitutivo lo prevede, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere **atti di ispezioni e di controllo**, nei limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell'amministrazione. Per quanto riguarda i poteri di controllo, gli accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Inoltre, hanno diritto di concorrere all'approvazione del bilancio. Quanto al potere di ispezione e controllo, prodromico rispetto ad una eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, il suo contenuto si può ben desumere da una lettura "combinata" degli artt. 2320, ult. Comma, c.c., 2261 c.c. e dell'art. 2476, 2^a comma, c.c.

IL CASO.it

Quanto all'art. 2320 c.c. esso disciplina specificamente i poteri dei soci accomandanti, statuendo espressamente che i soci accomandanti "hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società". Quanto all'art. 2261, richiamato dall'art. 2320 c.c., che disciplina il potere di controllo dei soci di società semplice che non partecipano, parimenti ai soci accomandanti, all'amministrazione della società, esso statuisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti". Quanto invece all'art. 2476, comma 2^a, c.c., che è opportuno richiamare proprio in quanto disciplina il potere di controllo dei soci di società a responsabilità limitata estranei all'amministrazione della società medesima, esso statuisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione".


Ebbene, ciò che accomuna le disposizioni richiamate, nel disciplinare il potere di controllo spettante ai soci non amministratori, è proprio l'ampiezza dell'oggetto del potere di controllo loro spettante. Ed infatti, in quanto privi di un potere di ingerenza nell'amministrazione societaria, devono

necessariamente essere muniti di idonei strumenti che consentano loro di verificare la regolarità dell'attività di amministrazione. Sicchè, come contraltare dell'assenza di ingerenza nell'amministrazione il legislatore riconosce loro un'ampia sfera di controllo che non è più limitata ai soli libri sociali ma investe ogni documento relativo all'amministrazione della società. La volutamente generica definizione usata in più occasioni dal legislatore consente di ritenere che il singolo socio, nella specie il socio accomandante, anche a mezzo di professionisti di propria fiducia, possa prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione utile al fine di controllare la gestione sociale e valutare le scelte operate dagli amministratori, senza possibilità per la società di opporre generiche esigenze di riservatezza e segretezza. Pertanto, possono essere consultati tutti i documenti relativi all'amministrazione e ogni altra scrittura ausiliaria, obbligatoria o facoltativa (come fatture, estratti conto, contratti, la corrispondenza, verbali di accertamento, e così via), nonché atti giudiziari ed amministrativi. E' evidente poi, stante la *ratio* che ispira il legislatore, che il diritto di controllo possa estendersi anche ai beni aziendali, fino a compiere atti di ispezione nei locali aziendali, purché ciò non sia di intralcio nell'operato degli amministratori e sia effettuato nel rispetto della buona fede, specie quando risulti difficile, se non impossibile, esercitare il diritto di controllo sulla base della sola documentazione. Questo senza necessità di predisporre apposite clausole statutarie che amplino il diritto di controllo del socio non amministratore. Ed è altresì chiaro che il potere di controllo ha come strumento di attuazione, oltre alla consultazione della documentazione, altresì la estrazione di copia della stessa, specie quando la documentazione, stante la sua mole e la sua non facile lettura, imponga tale necessità.

IL CASO.it

Sulla base di queste considerazioni non può che confermarsi quanto statuito dal Primo Giudice.

Quanto poi alla reclamata mancanza di considerazione, da parte del Primo Giudice, della disponibilità, manifestata dalla Sas **[REDACTED]** & C ad esibire la documentazione richiesta, è chiaro che la società, nonostante la insistenza del socio accomandante avente diritto, non ha mai adempiuto a quanto di dovere per consentire allo stesso una chiara visione della documentazione, onde rendere trasparente e chiara l'attività di amministrazione della società ai suoi occhi. Ed infatti, la



documentazione fornita è risultata non solo carente ma anche erroneamente redatta.


E' chiaro che tale mancanza di diligenza nella redazione della documentazione societaria e nella sua messa a disposizione puramente formale, non concretizzatasi in una effettiva e materiale predisposizione della stessa sì da consentirne una completa visione con facoltà di estrarne copia, non può che far ravvisare un innegabile *periculum in mora* che è *in re ipsa*, e che è alla base del provvedimento reclamato. Ed infatti, la condotta poco diligente della Sas [redacted] & C espone il sig. [redacted] al rischio di irregolarità nella gestione sociale tali da pregiudicare in maniera irreversibile la propria posizione di socio accomandante. Ed ancora, la reticenza manifestata nella esibizione della documentazione societaria nella sua integrità lascia spazio al sospetto di irregolarità nella amministrazione della società.

IL CASO.it

Alla luce delle considerazioni di cui sopra ricorrono entrambi i presupposti di una tutela d'urgenza: il *fumus boni iuris*, ovvero il diritto del socio accomandante di consultazione della documentazione tutta e di estrazione di relative copie; ed il *periculum in mora*, laddove una non corretta e trasparente gestione societaria ben potrebbe compromettere irrimediabilmente gli interessi del socio accomandante.

Quanto alle spese liquidate dal Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene la debenza delle stesse. Ed infatti, la condanna alle spese di parte resistente scaturisce inevitabilmente dalla soccombenza di ques'ultima. La reticenza manifestata nell'esibizione della documentazione societaria, sì da rendere verosimile l'esistenza di irregolarità potenzialmente atte a pregiudicare irreversibilmente la posizione del socio accomandante, non lasciano residuare alcun dubbio in ordine alla soccombenza della Sas [redacted] & C e, per l'effetto, in ordine alla conseguenziale condanna alle spese di giudizio così come operata in sede di ordinanza di accoglimento.

Quanto alle spese del presente giudizio instaurato con atto di reclamo, esse seguono il principio della soccombenza.

Handwritten signature and scribble in the right margin.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta da proposto dalla Sas [redacted] & C, in persona dell'amministratore p.t. sig. [redacted] nonché dai sig. rri [redacted] e [redacted], quali soci accomandatari, con reclamo del 17.08.2009, così provvede: **IL CASO.it**

-rigetta il reclamo proposto ex art. 669 *terdecies* c.p.c. e per l'effetto conferma l'ordinanza del 23/07/2009 con cui il Giudice adito del Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. e condannava la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di parte ricorrente;

-condanna la [redacted] & C, in persona dell'amministratore p.t. sig. [redacted] nonché i sig. rri [redacted] e [redacted] quali soci accomandatari, al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, di cui € 200,00 per spese ed € 900,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP ed il 12,50 % per spese generali.

Così deciso in Salerno in data 16.9.2009.

IL GIUDICE ESTENSORE

Roberto Pizzardi

IL PRESIDENTE

[Signature]

Con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tribunale, Dott.ssa Enrichetta Cioffi.

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Depositato in Cancelleria il
18 SET 2009
IL FUNZIONARIO

Speleto
18.9.09
[Signature]